

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLA Federazione iConsumatori approvato con delibera 07/10/2024

Articolo 1- Ambito di applicazione

Il Presente regolamento disciplina le modalità di elezione degli organi della federazione di cui all'art. 10 dello Statuto.

Le elezioni sono improntate ai principi di democraticità, correttezza, trasparenza e partecipazione da parte dei Soci.

Articolo 2 - Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa le veci, mediante comunicazione scritta (raccomandata A/R, PEC o posta ordinaria) inviata a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In casi di urgenza, il Presidente potrà ridurre il termine di convocazione, sentita la Presidenza nazionale o, a un minimo di 15 giorni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate dai rappresentanti dei soci ordinari che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, ai sensi del Titolo II dello Statuto e godono del diritto di voto passivo e attivo. Per soci ordinari si intendono rappresentanti, ovvero i Presidenti Nazionali e/o legali rappresentanti delle associazioni, enti, organizzazioni e organismi soci, o loro delegati ed un delegato, in aggiunta al proprio rappresentante legale, per ogni 5.000 soci maggiorenni regolarmente iscritti, con quota tesserativa versata e trascritta a bilancio.

La delega deve essere conferita per iscritto al Presidente Nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC), indicando nome e cognome del delegato, oggetto della delega e data di conferimento. La delega ha validità fino a revoca scritta, da comunicarsi con le stesse modalità.

E' ammessa la partecipazione dei soci all'Assemblea Nazionale mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica,

purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In caso di videoconferenza, tutti i partecipanti devono essere identificati previa esibizione di un documento di identità e deve essere loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'Assemblea.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I Soci presenti registrano la loro presenza, previa esibizione di un documento di identità sono altresì tenuti ad esibire le eventuali deleghe scritte conferite da Soci assenti aventi diritto di voto, per la relativa registrazione.

I Soci assenti aventi diritto di voto che abbiano conferito delega scritta di voto ad altro Socio elettore, sono considerati presenti ai fini del computo del numero legale e delle votazioni.

Le delibere sono valide se adottate con la partecipazione di almeno il 50% dei rappresentanti dei soci aventi diritto al voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 3 - Candidature

I Soci risultanti in regola con il versamento del contributo associativo possono candidarsi alla carica di Consigliere inviando per iscritto o via email alla segreteria della Federazione iConsumatori almeno 7 giorni prima dell'Assemblea nazionale convocata per le elezioni, la propria candidatura specificando la carica per la quale intendono candidarsi, unitamente ad un breve curriculum professionale e ad un programma di lavoro per l'Associazione.

I Consiglieri uscenti non hanno l'obbligo di allegare il curriculum professionale. La segreteria della Federazione iConsumatori, pubblica sul sito internet dell'Associazione i nominativi dei candidati Consiglieri e redige, l'elenco dei candidati che verrà esposto nella sede dell'Assemblea Nazionale e prepara le due schede elettorali contenenti tutti i nomi dei candidati affiancati da un piccolo quadratino sul lato sinistro.

Articolo 4 - Apertura dei lavori

All'ora fissata nella lettera di convocazione, il Presidente nazionale uscente, verificata la validità dell'Assemblea Nazionale mediante l'appello dei presenti e il conteggio delle deleghe conferite,

dichiara aperta la riunione dell'Assemblea Nazionale e provvede a nominare il Segretario dell'Assemblea il quale avrà il compito di redigere il verbale dei lavori e di assistere il Presidente nelle operazioni di voto.

Articolo 5 - Dimissioni della presidenza Nazionale Uscente

Il Presidente uscente, con la presentazione della relazione finale dell'operato della Presidenza Nazionale, conclude il proprio mandato e consegna formalmente le proprie deleghe all'Assemblea Nazionale, aprendo così la fase di rinnovo degli organi direttivi.

Articolo 6 - Formazione della Commissione Elettorale

L'Assemblea Nazionale, a maggioranza semplice dei presenti, elegge una Commissione Elettorale composta da un Segretario e due Scrutatori, scelti tra i Soci non candidati. I candidati alla Commissione Elettorale dovranno presentare una breve dichiarazione di disponibilità.

La Commissione Elettorale ha il compito di organizzare e gestire le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi.

Il Presidente della Commissione Elettorale viene eletto dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza semplice dei presenti, tra i membri della Commissione stessa.

Il Presidente della Commissione Elettorale ha il compito di coordinare i lavori della commissione, di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e di proclamare i risultati definitivi. La Commissione Elettorale rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi organi direttivi.

Articolo 7 - Operazioni preliminari al voto e operazioni di voto

L'Assemblea Nazionale, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati presentato dal Presidente della Commissione Elettorale, procederà all'elezione dei nuovi consiglieri, nel numero stabilito dall'articolo 12 dello statuto, mediante votazione a maggioranza assoluta.

Il Segretario della Commissione Elettorale distribuisce le schede elettorali consegnandone una a ogni Socio ordinario per sé, e una per ogni delega di voto scritta esibita al momento della registrazione, fino al numero massimo consentito di 3 deleghe per i Presidenti Nazionali e/o legali rappresentanti delle associazioni, enti, organizzazioni e organismi soci, in aggiunta al

proprio rappresentante legale, sotto i 5.000 soci e fino a un massimo di 5 deleghe per i Presidenti Nazionali e/o legali rappresentanti delle associazioni, enti, organizzazioni e organismi soci, o loro delegati ed un delegato, in aggiunta al proprio rappresentante legale, sopra i 5.000 soci (ex art. 11 dello statuto). Il Segretario della Commissione si occupa, altresì, della raccolta delle schede votate.

L'elezione avviene a scrutinio segreto detratte le schede bianche e le schede nulle. Tuttavia, l'Assemblea Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare di procedere a scrutinio palese, previa motivata richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Nei casi di voto segreto, l'Assemblea Nazionale provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Ogni socio può esprimere il proprio voto di preferenza per un numero di candidati pari al numero dei membri della Presidenza Nazionale, apponendo una croce nel riquadro corrispondente al nome del candidato scelto. Per annullare un voto, è sufficiente barrare completamente il nome.

Terminate le operazioni di voto, il Segretario della Commissione Elettorale insieme agli altri membri della Commissione, procede allo scrutinio e il Presidente della Commissione Elettorale dichiara all'Assemblea i nominativi dei candidati più votati e li proclama Consiglieri.

In alternativa, quando particolari esigenze lo richiedano, La Presidenza Nazionale o potrà approvare che le votazioni siano svolte da remoto (on-line) su apposita piattaforma dedicata che garantisca le medesime garanzie del voto in presenza. Questa piattaforma dovrà garantire le stesse garanzie del voto in presenza, ovvero il voto di preferenza (se a scrutinio palese o segreto), l'impossibilità di votare più volte e la trasparenza del processo di scrutinio.

Articolo 8 - Redazione dei verbali

Dell'Assemblea Nazionale, delle operazioni di voto e dell'esito elettorale, è redatto processo verbale a cura del Segretario della Commissione Elettorale.

Articolo 9 - Impossibilità di elezione della Presidenza Nazionale

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo (mancato raggiungimento del quorum, mancata presentazione di candidature valide, ecc.), non sia possibile eleggere la Presidenza Nazionale

durante l'Assemblea, resta in carica provvisoriamente la Presidenza Nazionale uscente per un termine non superiore a 45 giorni.

Durante il periodo di proroga, la Presidenza uscente eserciterà i poteri previsti dallo Statuto limitatamente alle attività ordinarie di gestione dell'Associazione e non potrà adottare decisioni di straordinaria amministrazione o che incidano sulla struttura organizzativa dell'Associazione. Entro il termine di 45 giorni, il Presidente nazionale uscente è tenuto a convocare una nuova Assemblea Nazionale per procedere all'elezione del Presidente. L'Assemblea così convocata sarà validamente costituita con la presenza di 50% dei rappresentanti dei soci aventi diritto al voto, e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 - Comunicazione dei risultati elettorali

I risultati delle elezioni sono pubblicati a cura del Segretario sul sito internet della Associazione; per questa operazione si può avvalere di una Segreteria Organizzativa.

Articolo 11 - Costituzione della Presidenza Nazionale

Immediatamente dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente della Commissione Elettorale, i membri della nuova Presidenza Nazionale si riuniscono per procedere all'elezione del Segretario. Il Segretario ha il compito di gestire la segreteria, redigere i verbali, coordinare le attività amministrative.

Il Presidente della federazione sarà eletto dall'Assemblea Nazionale nella sua prossima riunione, che si terrà entro 15 giorni dalla data della proclamazione degli eletti, secondo le modalità indicate dall'art. 12 del presente regolamento.

Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Articolo 12 - Elezione del Presidente nazionale

Il Presidente Nazionale della federazione è eletto dall'Assemblea Nazionale, a maggioranza semplice dei voti espressi dai soci presenti e rappresentati, tra i membri della Presidenza Nazionale.

I membri della Presidenza nazionale devono inviare per iscritto o via email alla Segreteria Organizzativa della Federazione iConsumatori almeno 7 giorni prima dell'Assemblea Nazionale

convocata per le elezioni del Presidente Nazionale, la propria candidatura unitamente ad un breve curriculum professionale e ad un programma di lavoro per l'Associazione.

L'elezione del Presidente Nazionale avviene secondo le medesime modalità e rappresentanza della presidenza nazionale ex artt. 4,5,6,7,8,9,10 del presente regolamento.

L'elezione avviene a scrutinio segreto detratte le schede bianche e le schede nulle. Tuttavia, l'Assemblea nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può deliberare di procedere a scrutinio palese, previa motivata richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Il candidato alla presidenza può scegliere se sottoporsi a elezione a scrutinio segreto o a scrutinio palese entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della candidatura. In assenza di una scelta espressa da parte del candidato, si procede a scrutinio segreto.

Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.

Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi al primo scrutinio, si procederà ad un secondo scrutinio di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulterà eletto il candidato che otterrà il maggior numero di voti nel ballottaggio.

Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Articolo 14 - Norma finale

Il presente regolamento elettorale entra in vigore a partire dalla data della sua approvazione 07/10/2024

Ogni modifica o integrazione al presente regolamento dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei presenti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dello statuto sociale e, in mancanza, le norme di legge vigenti in materia.